



Comune di ARQUATA SCRIVIA

Provincia di Alessandria

Verbale di deliberazione
del **CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione

Deliberazione **N° 25**

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 3 AL P.R.G. VIGENTE. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO AI SENSI DELL'ART. 17 - COMMA 7 - DELLA L.R. 56/1977 E S.M.I.

Il giorno 16/07/2018 alle ore 21:00 nella sala consiliare del Comune, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, a seguito di convocazione dei componenti del Consiglio Comunale, risultanti all'appello:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI
1	BASSO ALBERTO - Sindaco	Giust.
2	SPINETO PAOLO - Vice Sindaco	Sì
3	CUCINELLA NICOLETTA - Assessore	Sì
4	PRANDO ROBERTO - Assessore	Sì
5	PEZZAN STEFANIA - Assessore	Sì
6	DEBENEDETTI DARIO ANTONIO - Consigliere	Sì
7	BENVENUTO MICAELA - Consigliere	Sì
8	PARODI EMANUELA MARIA - Consigliere	Sì
9	PITTALUGA FEDERICA - Consigliere	Sì
10	DELLEPIANE FABRIZIO - Consigliere	Sì
11	SCIFO' ROBERTO - Consigliere	Sì
12	PASQUALE CECILIA CATERINA - Consigliere	Sì
13	SABBI DIEGO - Consigliere	Sì
	TOTALE PRESENTI	12
	TOTALE ASSENTI	1

con l'intervento e l'opera di **Casagrande Alessandro - Segretario Comunale**, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **SPINETO PAOLO - Vice Sindaco**, a norma di Statuto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti indicati nell'ordine del giorno, invitando i presenti a deliberare in merito.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 16/07/2018

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'Assessore all'Urbanistica e Ambiente Geom. Stefania Pezzan.

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 28/03/2018, con cui è stato adottato il progetto preliminare di Variante Parziale n. 3 "RIORDINO URBANISTICO" al PRGC vigente, redatta ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. 56/77, e richiamatene interamente le premesse e i contenuti;

CONSIDERATO che il suddetto progetto preliminare adottato ha per oggetto le seguenti "modifiche puntuali" allo strumento urbanistico vigente:

- 1) *Modifica della Destinazione d'uso dell'area da D1 "Aree produttive di nuovo impianto" a D2 "Area produttiva di riordino" e contestuale modifica del modo di intervento in relazione al fatto che si tratta di area già edificata in zona in cui sono presenti opere di urbanizzazione primaria;*
- 2) *Modifica della configurazione di area destinata a standard urbanistici di aree produttive D1 mediante aumento della superficie pari a mq 3000,00 circa;*
- 3) *Riconfigurazione del perimetro del deposito "Sl.GE.MI";*
- 4) *Correzione di errore materiale in zona produttiva D2 (ex ICIESSE S.p.a.);*
- 5) *Modifica della classificazione urbanistica di un'area inclusa nel centro abitato del Comune di Arquata Scrivia, interclusa tra il polo scolastico e un'area a verde pubblico. La classificazione attuale dell'area è "E2 Aree agricole speciali";*
- 6) *La Borgata Pessino necessita di alcuni interventi di riordino urbanistico di scala minuta proprio per migliorare la qualità urbana dell'agglomerato residenziale:*
 - a) *eliminazione di porzione di area edificabile e sostituzione di tale superficie con parcheggio in progetto indicato P24 nel PRGC;*
 - b) *eliminazione dell'attuale Parcheggio P24 in progetto e sostituzione della destinazione con area a verde privato;*
- 7) *Modifica della destinazione d'uso di una porzione di area agricola in Borgata Pessino finalizzata al riconoscimento di una porzione di nuova area residenziale;*
- 8) *Riconoscimento di aree residenziali sature B1 in Borgata Pessino;*
- 9) *Eliminazione di una porzione di area residenziale di tipo B2 di completamento in frazione Varinella e riconoscimento della stessa con destinazione a verde privato;*
- 10) *Modifica della classificazione urbanistica da area residenziale di tipo B2 ad area agricola di una minuscola porzione di particella catastale in frazione Vocemola;*
- 11) *Modifica cartografica riferita alla individuazione di "avvenuta bonifica" nel sito Vallescrivie Est ricompreso nel perimetro autostradale;*
- 12) *Modifica della classificazione urbanistica da area residenziale di tipo B (n25) ad area agricola in frazione Rigoroso. Il privato proprietario, non essendo interessato all'edificazione del lotto n. 25, richiede la restituzione del medesimo alla precedente destinazione agricola;*
- 13) *Suddivisione del PEC 1a in frazione Rigoroso in due distinti PEC (1a/1 e 1a/2) con contestuale eliminazione di una modesta porzione finale del PEC (mq 515) e trasformazione della stessa in area B2;*
- 14) *Eliminazione dell'area residenziale di tipo C (PEC 2) e restituzione della stessa alla originaria destinazione agricola;*
- 15) *Eliminazione dell'area residenziale (PEC 3) e restituzione della stessa alla originaria destinazione agricola;*
- 16) *Modifica di destinazione urbanistica di porzione di area a cui viene attribuita destinazione D2 per realizzazione di un nuovo accesso della Ditta Lechner (porzione dell'ex PEC residenziale 3);*

- 17) *Modificazione della classificazione urbanistica da area residenziale di tipo B (quota parte pc3) ad area agricola e contestuale eliminazione di una piccola porzione di area residenziale che insiste, erroneamente, su un terreno agricolo in proprietà;*
- 18) *Modificazione della classificazione urbanistica da area residenziale di tipo B (quota parte restante pc3) ad area agricola;*
- 19) *Eliminazione dell'area residenziale di tipo B (n. 35) e restituzione della stessa all'originaria destinazione agricola in frazione Sottovalle. Il privato proprietario dell'area n. 35, in frazione Sottovalle, non intende utilizzare il lotto ai fini residenziali e richiede la restituzione dell'area a fini agricoli. Si elimina pertanto il lotto residenziale n. 35 e si amplia per pari superficie l'area agricola fino a raggiungere la strada comunale;*
- 20) *Riconoscimento ritrovamento archeologico – Castello di Montaldo;*
- 21) *Ampliamento della superficie di un distributore di carburante nella porzione di questo ricadente nel territorio comunale di Arquata Scrivia in conseguenza dell'intervenuta modifica del vincolo archeologico dell'immobile denominato "Area circostante la città romana di Libarna" apportata dalla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Piemonte con D.C.R. n. 152 del 25/07/2017;*

ATTESO che:

- tale deliberazione C.C. n. 2/2018, corredata dei relativi atti ed elaborati tecnici, è stata:
 - pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito informatico del Comune di Arquata Scrivia per 30 (trenta) giorni consecutivi dal 12 aprile 2018 al 11 maggio 2018;
 - depositata in forma cartacea in visione presso gli uffici del Servizio Programmazione Territoriale Urbanistica Ambiente del Comune per gli stessi 30 giorni nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 – festivi esclusi;
- dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione (dal 26/04/2018 al 11/05/2018) non sono pervenute osservazioni, né proposte nel pubblico interesse, riferite agli ambiti e alle previsioni della variante;
- tale deliberazione, con i relativi allegati, è stata inviata via p.e.c. alla Provincia di Alessandria con nota prot. n. 6298 del 12/04/2018;
- la Provincia di Alessandria, con Decreto del Presidente n. 101 del 30/05/2018 si è espressa nel modo seguente:
 - ha dichiarato che, come richiesto dal comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i., la Variante Parziale 3 di cui trattasi rispetta i criteri di cui al comma 5 del medesimo articolo 17 ed è pertanto stata correttamente identificata come variante parziale;
 - ha dichiarato che le modifiche in variante rispettano i parametri di cui al comma 6 dell'art. 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i., in quanto le nuove previsioni insediative interessano aree interne o contigue ai nuclei abitati, già dotate di opere di urbanizzazione primaria;
 - ha espresso parere positivo di compatibilità con il Piano Territoriale Provinciale e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza, ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i., fatto salvo il recepimento delle prescrizioni espresse in istruttoria, che riguardano:
 - a) la necessità di verificare e certificare che le modifiche di cui ai punti 5). *Modifica della classificazione urbanistica di un'area inclusa nel centro abitato del Comune di Arquata Scrivia, interclusa tra il polo scolastico e un'area a verde pubblico* e 8). *Riconoscimento di aree residenziali sature B1 in Borgata Pessino*, comportanti una nuova classificazione residenziale di due aree precedentemente agricole non rappresentino in nessun caso la legittimazione di eventuali concessioni illegittime né di costruzioni eseguite abusivamente e non successivamente condonate;
 - b) la necessità di acquisire autorizzazione ai sensi art. 22 del Codice della strada da parte dell'ente proprietario della medesima in relazione alla modifica di cui al punto 16) *Modifica*

di destinazione urbanistica di porzione di area a cui viene attribuita destinazione D2 per realizzazione di un nuovo accesso della Ditta Lechner (porzione dell'ex PEC residenziale 3);

- c) la presa d'atto che le modifiche apportate dalla variante incidono sul Piano di Classificazione Acustica approvato e vigente e che pertanto si dovrà procedere al parziale adeguamento dello stesso ai sensi delle L.R. 52/2000, art. 7, comma 6bis;

CONSIDERATO quanto di seguito riportato, per quanto riguarda le tre prescrizioni poste dalla Provincia di Alessandria nel formulare il parere di cui sopra:

- Relativamente alla prescrizione a), è stato verificato che le modifiche di cui ai punti 5) e 8) non rappresentano legittimazione di eventuali concessioni illegittime, né di costruzioni eseguite abusivamente e non successivamente condonate, come da relazione del competente ufficio prot. n. 11526 del 10/07/2018 depositata agli atti;

- Relativamente alla prescrizione b), è stato acquisito il competente parere della Direzione Viabilità della provincia di Alessandria, pervenuto al Comune con prot. n. 11110 del 04/07/2018, espresso in senso favorevole alla previsione di apertura del nuovo accesso lungo la S.P. 35 con la prescrizione che prima dell'inizio dei lavori il proprietario delle aree interessate dovrà inoltrare apposita richiesta all'ufficio Concessioni della Provincia di Alessandria al fine di ottenere la necessaria autorizzazione;

- Relativamente alla prescrizione c), si procederà alla revisione della classificazione acustica relativamente all'unica modifica comportante tale adeguamento, e precisamente quella relativa al punto 4) *Correzione di errore materiale in zona produttiva D2 (ex ICIESSE S.p.a.)*. Trattandosi di modifica comportante il passaggio da una Classe IV ad una classe superiore (industriale) in area di industria dismessa (ICIESSE) limitrofa a zone residenziali, si ritiene di procedere a tale adeguamento contestualmente alla revisione del Piano di Classificazione Acustica di prossima attuazione;

ATTESO inoltre che la deliberazione C.C. n. 2/2018, di adozione della Variante Parziale 3, corredata dei relativi atti ed elaborati tecnici, è stata inviata via p.e.c. alla competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio con nota prot. n. 6487 del 17/04/2018, in considerazione delle modifiche di cui ai punti 20) *Riconoscimento ritrovamento archeologico – Castello di Montaldo* e 21) *Ampliamento della superficie di un distributore di carburante nella porzione di questo ricadente nel territorio comunale di Arquata Scrivia in conseguenza dell'intervenuta modifica del vincolo archeologico dell'immobile denominato "Area circostante la città romana di Libarna" apportata dalla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Piemonte con D.C.R. n. 152 del 25/07/2017;*

CONSIDERATO che la Soprintendenza, nel prendere atto delle modifiche apportate, ha precisato che le aree oggetto di tali modifiche sono sottoposte alle prescrizioni di cui alle N.T.A. del P.R.G.C. all'art. 10, comma 3, ragione per cui il predetto comma è stato opportunamente integrato;

PRESO ATTO inoltre dell'emendamento all'art. 12 delle N.T.A del P.R.G. modificato con il progetto preliminare di Variante Parziale 3, deliberato dal Consiglio Comunale in sede di adozione del progetto preliminare di cui a deliberazione n. 2/2018, che testualmente recita: *"All'art. 12, punto 1), terzo capoverso, lettera b) dal titolo "aree per attrezzature di interesse comune" è cassato il testo (riportato in rosso) seguente: la parola "ciascuno" aggiunta dopo la parola "SUL" e l'ultimo periodo di seguito testualmente riportato: "Sono ammessi inoltre esercizi di somministrazione da localizzare all'interno di edifici esistenti: l'entità della SUL da destinare a tale funzione sarà da assoggettare al preventivo parere dell'Amministrazione Comunale."*, in ragione del quale sono state apportate le necessarie modifiche al testo delle N.T.A. In sede di elaborazione del Progetto Definitivo oggetto della presente deliberazione;

VISTA la documentazione progettuale aggiornata e datata luglio 2018, predisposta dai tecnici incaricati Arch. Rosanna Carrea e Dott. Geol. Elio Guerra per gli aspetti geologici, presentata al Comune in data 11/07/2018, rispettivamente prot. n. 11535 e prot. n. 11555, redatta a titolo di Progetto Definitivo, comprensivo delle modifiche introdotte a seguito dell'emendamento apportato in sede di adozione, nonché ad assolvimento delle condizioni poste dalla Provincia di Alessandria nel parere di competenza, che, ad avvenuta approvazione, sarà depositata presso il Servizio Urbanistica;

VISTO il Progetto Definitivo di Variante Parziale n. 3 "RIORDINO URBANISTICO" al P.R.G.C. vigente ai sensi dell'art. 17, commi 5 – 6 - 7 della L.R. 56/77 e s.m.i., redatto dallo Studio Tecnico Associato AISA di Basaluzzo (AL) e dal Dott. Elio Guerra di Arquata Scrivia (AL) per gli aspetti geologici, che si compone degli atti tecnici, datati luglio 2018, presentati al Comune in data 11/07/2018, rispettivamente prot. n. 11535 e prot. n. 11555 e depositati presso il Servizio Programmazione Territoriale Urbanistica Ambiente;

VISTA la Legge Regionale 5.12.1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare i commi 5 – 6 - 7 dell'art. 17;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977, recante *"Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)."*;

IL PRESIDENTE dichiara aperta la discussione ed invita i presenti ad intervenire:

Il consigliere Sabbi fa presente che "nulla quaestio" essendo l'argomento già stato trattato durante la commissione consiliare del 12 luglio u.s.

Il consigliere Dellepiane preannuncia l'astensione del suo gruppo conformemente a quella relativa allo stesso argomento sottoposto al consiglio nella seduta del 29/03/2018.

TERMINATI gli interventi e nessuno più chiedendo la parola;

RICONOSCIUTA la competenza dell'organo consiliare ex art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

VISTI i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi interessati a sensi dell'articolo 49 1° comma del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) che *si allegano* alla presente delibera così da costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) ad oggi in vigore;

VISTO lo Statuto Comunale ed i regolamenti comunali applicabili e in vigore

PRESO ATTO della seguente votazione espressa nei modi e forme di legge: voti favorevoli nr. 9, contrari nr. /, astenuti nr. 3 (Dellepiane, Pasquale, Scifò)

DELIBERA

1. DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per tutti i riferimenti dati per presupposti, come pure per gli allegati se esistenti;

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 16/07/2018

2. DI RECEPIRE nel modo seguente le prescrizioni formulate dalla Provincia di Alessandria con Decreto del Presidente n. 101 del 30/05/2018, derivanti dal parere favorevole di compatibilità ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i.:

- Relativamente alla necessità di verificare e certificare che le modifiche di cui ai punti 5). *Modifica della classificazione urbanistica di un'area inclusa nel centro abitato del Comune di Arquata Scrivia, interclusa tra il polo scolastico e un'area a verde pubblico* e 8). *Riconoscimento di aree residenziali sature B1 in Borgata Pessino*, comportanti una nuova classificazione residenziale di due aree precedentemente agricole non rappresentino in nessun caso la legittimazione di eventuali concessioni illegittime né di costruzioni eseguite abusivamente e non successivamente condonate, è stato verificato quanto richiesto come da relazione del competente ufficio prot. n. 11526 del 10/07/2018 depositata agli atti;

- Relativamente alla necessità di acquisire autorizzazione ai sensi art. 22 del Codice della strada da parte dell'ente proprietario della medesima in relazione alla modifica di cui al punto 16) *Modifica di destinazione urbanistica di porzione di area a cui viene attribuita destinazione D2 per realizzazione di un nuovo accesso della Ditta Lechner (porzione dell'ex PEC residenziale 3)*, è stato acquisito il competente parere della Direzione Viabilità della Provincia di Alessandria, pervenuto al Comune con prot. n. 11110 del 04/07/2018, espresso in senso favorevole alla previsione di apertura del nuovo accesso lungo la S.P. 35 con la prescrizione che prima dell'inizio dei lavori il proprietario delle aree interessate dovrà inoltrare apposita richiesta all'ufficio Concessioni della Provincia di Alessandria al fine di ottenere la necessaria autorizzazione;

- Relativamente alla presa d'atto che le modifiche apportate dalla variante incidono sul Piano di Classificazione Acustica approvato e vigente e che pertanto si dovrà procedere al parziale adeguamento dello stesso ai sensi delle L.R. 52/2000, art. 7, comma 6bis, si procederà alla revisione della classificazione acustica relativamente all'unica modifica comportante tale adeguamento, e precisamente quella relativa al punto 4) *Correzione di errore materiale in zona produttiva D2 (ex ICIESSE S.p.a.)*, ritenendo di procedere contestualmente alla revisione del Piano di Classificazione Acustica di prossima attuazione, trattandosi di modifica comportante il passaggio da una Classe IV ad una classe superiore (industriale) in area di industria dismessa (ICIESSE) limitrofa a zone residenziali;

3. DI APPROVARE il Progetto Definitivo della Variante Parziale n. 3 "RIORDINO URBANISTICO" al PRGC vigente ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. 56/77 e s.m.i., redatta dallo Studio Tecnico Associato AISA di Basaluzzo (AL) e dal Dott. Elio Guerra di Arquata Scrivia (AL) per gli aspetti geologici, costituita dai seguenti elaborati e atti tecnici, datati luglio 2018, presentati al Comune in data 11/07/2018, rispettivamente prot. n. 11535 e prot. n. 11555, in formato cartaceo e mediante file .pdf e .p7m su CD, comprensivi delle modifiche introdotte a seguito dell'emendamento apportato in sede di adozione, nonché ad assolvimento delle condizioni poste dalla Provincia di Alessandria nel parere di competenza e in adeguamento alla precisazione espressa dalla Soprintendenza nel proprio parere, che, ad avvenuta approvazione, sarà depositata presso il Servizio Urbanistica:

- Relazione Illustrativa e Norme Tecniche di Attuazione, confezionate in unico fascicolo in formato A3;
- Tavola n. 2A - "Planimetria di piano relativa alla zona nord" - Scala 1:5000
- Tavola n. 2B - "Planimetria di piano relativa alla zona sud" - Scala 1:5000
- Tavola n. 2C - "Planimetria di piano relativa alla frazione Sottovalle" - Scala 1:5000
- Tavola n. 2mod - "Individuazione delle modifiche" - Scala 1:5000
- Tavola n. 3A - "Sviluppo relativo al Concentrico" - Scala 1:2000
- Tavola n. 3B - "Sviluppo relativo al Concentrico" - Scala 1:2000
- Tavola n. 3C - "Sviluppo relativo alla Frazione Varinella" - Scala 1:2000
- Tavola n. 3D - "Sviluppo relativo alle Frazioni di Rigoroso e Vocemola" - Scala 1:2000

- Tavola n. 3E - "Sviluppo relativo alla Frazione Sottovalle" - Scala 1:2000
- Relazione geologico-tecnica

documenti che si intendono formalmente allegati al presente atto e materialmente depositati agli atti del Servizio Programmazione Territoriale Urbanistica Ambiente ai fini della pubblica consultazione e che, ad avvenuta adozione, saranno depositati in originale presso il suddetto Servizio;

4. DI APPROVARE il fascicolo contenente le Norme Tecniche di Attuazione del PRGC opportunamente integrate con le modifiche introdotte dalla presente Variante Parziale n. 3, documento che si intende formalmente allegato al presente atto e materialmente depositato agli atti del Servizio Programmazione Territoriale Urbanistica Ambiente ai fini della pubblica consultazione e che, ad avvenuta approvazione, sarà depositato in originale presso il suddetto servizio;

5. DI DARE ATTO che:

- le suddette modifiche in variante rivestono interesse pubblico e rispondono ad esigenze di razionalizzazione infrastrutturale del territorio;
- il procedimento di VAS, avviato precedentemente per le ragioni di cui in premessa, si è concluso con Determinazione del Servizio Territorio e Lavori Pubblici n. 98 (472) del 20/11/2017 di esclusione dal processo di VAS della "Variante Parziale n. 3/2015", *"in quanto trattasi di variante che ha sostanzialmente lo scopo di apportare modeste modifiche al piano regolatore comunale, che nel complesso risultano migliorative sotto l'aspetto ambientale e quindi minimamente impattanti"*;
- la Variante ai sensi dell'art. 17, commi 5, 6 e 7, della L.R. 56/77 e s.m.i. si configura come Variante Parziale in quanto le modifiche in essa previste, come espressamente riportato nel capitolo "PREMESSA" all'interno della Relazione Illustrativa di progetto, con riferimento al comma 5 dell'art. 17, soddisfano tutte le seguenti condizioni:
 - a) *non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;*
 - b) *non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;*
 - c) *non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;*
 - d) *non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;*
 - e) *non incrementano la capacità insediativa residenziale in misura superiore al quattro per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;*
 - f) *non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti;*
 - g) *non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;*
 - h) *non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;*
- le aree interessate dalla Variante Parziale sono tutte interne o contigue a centri o nuclei abitati, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle

comunali o aree edificate dismesse o degradate o da riqualificare anch'esse dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali, ai sensi del comma 6 dell'art. 17. Viene richiamata a tal fine la tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante, contenuta nell' *"Allegato 1 : Elaborati di confronto tra il PRGC vigente e la presente V.P. 3"* all'interno della Relazione Illustrativa di progetto;

- viene espressamente qui richiamato, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. 56/77 e s.m.i., il prospetto numerico relativo alla capacità insediativa residenziale e al rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), contenuto nel capitolo "VERIFICHE" all'interno della Relazione Illustrativa di progetto;
- con D.C.C. n. 3 in data 17/03/2004 è stato approvato il progetto definitivo di classificazione acustica del territorio comunale con formale adeguamento alla L.R. n. 52/2000 e con D.C.C. n. 21 in data 30/03/2011 è stato approvato il progetto definitivo di classificazione acustica del territorio della frazione Sottovalle con formale adeguamento alla L.R. n. 52/2000;
- la variante è compatibile con il Piano Territoriale Provinciale e con i piani sovracomunali approvati di cui è a conoscenza l'Amministrazione Comunale, come indicato chiaramente nell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i.;

6. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. 56/1977 e s.m.i. E della D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977:

- la Variante sarà efficace ed entrerà in vigore a seguito della pubblicazione della presente deliberazione di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e sarà esposta in pubblica visione sul sito del Comune;
- la presente deliberazione di approvazione sarà trasmessa alla Provincia di Alessandria, alla Regione Piemonte ed alla Soprintendenza, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del PRG, entro dieci giorni dalla sua adozione;

7. DI DICHIARARE con separata e conforme votazione la presente delibera immediatamente esecutiva per l'urgenza ex art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

8. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso a sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.:

- giurisdizionale al T.A.R. di Torino ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104 entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Datane lettura, il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

il Presidente
F.to: SPINETO PAOLO



il Segretario Comunale
F.to: Casagrande Alessandro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 683 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio digitale del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 19-lug-2018 al 02-ago-2018, come previsto dall'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000.

Arquata Scrivia, lì 19-lug-2018

Il Messo Comunale incaricato di pubblicazione
F.to: Motto Antonella



Il Segretario Comunale
F.to: Casagrande Alessandro

ATTESTAZIONI

Si attesta la copertura finanziaria ex 151 c.4 D.Lgs. 267/2000.
Arquata Scrivia, lì



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Giusta Dott.ssa Anna

A norma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali)

SI CERTIFICA

- che la retro estesa deliberazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 134 suddetto essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000

Arquata Scrivia, lì 16/07/2018

Il Segretario Comunale
F.to: Casagrande Alessandro

- che la retro estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo Pretorio del Comune;
- che la retro estesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 suddetto:
☐ essendo intervenuta l'attestazione di copertura finanziaria, ex art. 151 c. 4 del D.Lgs. 267/2000;
☐ non avendo riportato nei primi 10 giorni dalla pubblicazione denunce di vizi di legittimità, ai sensi dell'art. 134 c. 3 del D.Lgs. 267/2000.

Arquata Scrivia, lì _____

Il Segretario Comunale
Casagrande Alessandro

Copia conforme all'originale in carta ☐ resa legale ☐ libera per gli usi consentiti (art.16 All.B DPR 642/1972 e s.m.i.)

Arquata Scrivia, lì _____

Il Segretario Comunale



Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 16/07/2018

